

## Vecchio Testo

### Art. 35

#### Preclusioni e sanzioni

1. I Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori Professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Ai Tecnici è, altresì, vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo.

5. Gli iscritti all'Albo dei Tecnici o ai Ruoli non possono svolgere attività giornalistica inerente al calcio, neppure in qualità di collaboratori, se non preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico o se non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 30.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.

7. In caso di accertata violazione del divieto di cui al precedente comma 4, il Comitato Esecutivo revoca l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), N.O.I.F..

## Nuovo Testo

### Art. 35

#### Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall'Accordo Collettivo con gli Allenatori professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27.

Tale preclusione non opera per i preparatori atletici, medici sociali e operatori sanitari ausiliari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto con una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario ausiliario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I<sup>a</sup> squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l'incarico di responsabile della I<sup>a</sup> squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Ai Tecnici è, altresì, vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Consiglio Direttivo.

5. Gli iscritti all'Albo dei Tecnici o ai Ruoli non possono svolgere attività giornalistica inerente al calcio, neppure in qualità di collaboratori, se non preventivamente autorizzati dal Settore Tecnico o se non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 30.

6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari.

7. In caso di accertata violazione del divieto di cui al precedente comma 4, il Comitato Esecutivo revoca l'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. c), N.O.I.F..